



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione;

VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell' attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

VISTO il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, recante “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera f), punto 3) del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, che al comma 11 dell'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ha aggiunto il comma 11-bis, il quale ha previsto che “in deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016, previo accordo stipulato in



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e delle regione, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, che, modificando l'articolo 44, comma 11-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha riconosciuto, anche per il 2017, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di dodici mesi, destinato alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, ai sensi dell'art. 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per il quale si provvede mediante 117 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

CONSIDERATE le aree di crisi industriale complessa riconosciute alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, comunicate dal Ministero dello sviluppo economico di seguito riportate:

	Regione	Area di crisi complessa	Data e atto di riconoscimento
1	Lazio	Rieti	DM 13/04/2011
2	Puglia	Taranto	DL 129/2012
3	Toscana	Piombino	DL 43/2013
4	Friuli Venezia Giulia	Trieste	DL 43/2013
5	Sicilia	Termini Imerese	AdP 22/07/2015
6	Sicilia	Gela	DM 20/05/2015
7	Molise	Isernia, Boiano, Campochiaro, Venafro	DM 07/08/2015
8	Toscana	Livorno	DM 07/08/2015
9	Marche-Abruzzo	Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno	DM 10/02/2016
10	Lazio	Frosinone	DM 12/09/2016
11	Sardegna	Portovesme	DM 13/09/2016
12	Liguria	Savona	DM 21/09/2016
13	Sardegna	Porto Torres	DM 7/10/2016
14	Umbria	Terni-Narni	DM 7/10/2016



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTE le note con le quali le Regioni coinvolte hanno richiesto l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie in relazione alle proprie esigenze;

CONSIDERATO che le esigenze finanziarie comunicate dalle Regioni interessate, superano, complessivamente, il limite di spesa di 117 milioni di euro previsto per il 2017 e, pertanto, le risorse da assegnare sono state riparametrare applicando la percentuale di riduzione rispetto a quanto richiesto del 4,38%;

RITENUTO, alla luce della normativa di cui ai capoversi precedenti, di ripartire tra le Regioni Lazio, Puglia, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Molise, Marche, Abruzzo, Sardegna, Liguria e Umbria la somma di euro 117.000.000,00 (centodiciassettemilioni/00) per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 11-bis dell'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

DECRETA

ART. 1

Sono assegnate, per le competenze relative al 2017, le seguenti risorse finanziarie alle Regioni Lazio, Puglia, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Molise,



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Marche, Abruzzo, Sardegna, Liguria e Umbria, al fine della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 11-bis dell'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19:

- Regione Lazio – Euro 19.602.472,25;
- Regione Puglia – Euro 19.124.363,17;
- Regione Toscana – Euro 22.949.235,80;
- Regione Friuli Venezia Giulia – Euro 4.220.632,20;
- Regione Sicilia – Euro 6.290.445,28;
- Regione Molise – Euro 6.215.418,03;
- Regione Marche – Euro 7.649.745,27
- Regione Abruzzo – Euro 4.207.359,90
- Regione Sardegna – Euro 11.765.780,59;
- Regione Liguria – Euro 10.193.456,73;
- Regione Umbria – Euro 4.781.090,79.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

ART. 2

L'onere complessivo, pari ad euro 117.000.000,00 (centodiciassettemilioni/00), è posto a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui.

ART. 3

Le Regioni sono tenute a rispettare il limite delle risorse finanziarie ad esse attribuite.

L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, come individuato dal precedente articolo e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 31 Marzo 2017

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Giuliano Poletti

F.to Il Ministro dell'Economia
e delle Finanze

Pier Carlo Padoan